

L.R. n. 58 del 9 novembre 1988
NORME PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI BILINGUISMO AL PERSONALE
DELLA REGIONE.

B.U. n. 26 del 10 novembre 1988, S.S. n. 2 del 22 novembre 1988

Art. 1.

(Indennità speciale di bilinguismo)

1. Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dell'Amministrazione regionale, che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge abbia superato la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, è attribuita un'indennità speciale di bilinguismo cumulabile con tutte le altre indennità nelle seguenti misure mensili lorde per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1986 ed il 4 settembre 1986:
omissis
2. omissis
3. Detta indennità, da corrisondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza ed è rivalutabile ogni due anni nella misura prevista dal terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, recante norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella Regione Autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta.
4. L'indennità di bilinguismo è sospesa in tutti i casi in cui è prevista la sospensione del trattamento economico e nel caso in cui il personale regionale sia comandato in servizio fuori del territorio regionale presso altre amministrazioni o enti.

Art. 2.

(Sessione straordinaria)

1. Al personale dipendente dall'Amministrazione regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia sostenuto la prova di accertamento della conoscenza della lingua francese di cui al primo comma dell'articolo 1, è consentito partecipare ad una sessione straordinaria per l'accertamento della conoscenza di detta lingua, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le commissioni, le modalità e le prove di esame per l'accertamento della conoscenza della lingua francese sono quelle previste per la nomina ai ruoli regionali mediante concorso.
3. Al personale regionale che superi la prova della conoscenza della lingua francese di cui al presente articolo è corrisposta l'indennità speciale di bilinguismo con la stessa decorrenza prevista per i dipendenti regionali di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

(Corsi di addestramento linguistico)

1. I dipendenti regionali che non abbiano partecipato o superato con esito favorevole la sessione straordinaria di cui al precedente articolo 2 e che non abbiano sostenuto alcuna prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, possono partecipare a corsi di addestramento linguistico organizzati dall'Amministrazione regionali fuori del normale orario di lavoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai dipendenti regionali iscritti ai corsi di cui al primo comma è riconosciuto un assegno speciale di studio e apprendimento nella misura corrispondente al 70 per cento dell'indennità di bilinguismo; detto assegno non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza.
3. I corsi hanno durata annuale per un limite massimo di dieci mesi e per un numero di ore annue comprese tra un minimo di 80 ed un massimo di 160. Al termine dei corsi gli iscritti dichiarati idonei sono ammessi alla prova definitiva di accertamento della conoscenza della lingua francese. Le commissioni per il predetto accertamento sono composte da tre membri designati dalla Regione di cui due scelti tra gli insegnanti dei corsi.
4. Nel caso di giudizio di inidoneità è interrotta la corresponsione dell'assegno di studio di cui al comma 2, ferma restando la possibilità per il dipendente di reinscrivere al corso, e di essere ammesso a una prova suppletiva di idoneità, dopo un periodo di tempo non inferiore a tre mesi decorrente dal giudizio di inidoneità. Conseguita l'idoneità, per il dipendente è ripristinata la corresponsione dell'assegno speciale.
5. L'assegno speciale è decurtato in rapporto alle ore di assenza non giustificate da motivi di servizio, debitamente documentati dal dirigente del servizio cui il dipendente appartiene. Qualora le assenze non giustificate superino un terzo delle ore del corso, cessa la corresponsione dell'assegno.
6. L'assegno speciale viene corrisposto per un massimo di quattro corsi, ferma restando la facoltà del dipendente di proseguire la frequenza senza percepire l'assegno medesimo.

Art. 4.

(Modalità dell'accertamento)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese, ai fini della corresponsione dell'indennità di bilinguismo prevista dalla presente legge, l'accertamento consiste in una prova scritta ed una orale per il personale appartenente alla seconda e terza fascia funzionale e per quello non inquadrato nei livelli funzionali. Per il personale appartenente alla prima fascia l'accertamento della conoscenza della lingua francese consiste in una conversazione.
2. Il personale che presta servizio presso la Regione ai sensi dell'articolo 101 della legge regionale 28 luglio 1956, n.3 e successive modificazioni ed integrazioni, può chiedere di essere sottoposto all'accertamento di cui al primo comma, salvo che lo abbia già sostenuto con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287.

Art. 5.

(Norme finanziarie)

omissis